

REGOLAMENTO (CEE) N. 3494/88 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 3154/85 recante modalità per l'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari, il regolamento (CEE) n. 548/86 che stabilisce le modalità d'applicazione degli importi compensativi adesione e il regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 467/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce, a seguito dell'adesione della Spagna, le norme generali del regime degli importi compensativi adesione applicabile nel settore dei cereali⁽³⁾, in particolare l'articolo 8, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti che stabiliscono le norme generali relative al regime degli importi compensativi adesione applicabili ai prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi alle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli,

considerando che i prodotti che non sono di qualità sana, leale e mercantile ovvero che, per caratteristiche e stato, non possono essere destinati all'alimentazione umana, non possono beneficiare di importi compensativi monetari (ICM) o di importi compensativi adesione (ICA), né di restituzioni all'esportazione;

considerando che il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva⁽⁶⁾, ha stabilito la procedura da seguire in caso di emergenza radioattiva ai fini della determinazione dei livelli di contaminazione radioattiva che le derrate alimentari e gli

alimenti per animali devono rispettare per poter essere commercializzati; che i prodotti agricoli in cui si riscontrino livelli superiori non possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla normativa comunitaria;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1707/86 del Consiglio, del 30 maggio 1986, relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 624/87⁽⁸⁾, ha stabilito delle tolleranze massime di radioattività; che una volta scaduto il regolamento (CEE) n. 1707/86 le stesse tolleranze figurano attualmente nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio⁽⁹⁾ che lo sostituisce; che i prodotti agricoli che presentano livelli superiori non possono essere considerati di qualità sana, leale e mercantile;

considerando che in seguito all'incidente di Cernobil si è constatato che parte della produzione agricola comunitaria ha subito, in diversa misura, una contaminazione radioattiva; che è opportuno precisare che i prodotti agricoli che presentino livelli superiori ai valori fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87 non possono beneficiare di importi compensativi monetari o di importi compensativi adesione, né di restituzione all'esportazione, indipendentemente dall'origine del prodotto;

considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 3154/85 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 361/88⁽¹¹⁾, il regolamento (CEE) n. 548/86 della Commissione⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2082/87⁽¹³⁾ e il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione⁽¹⁴⁾;

considerando che il grado di contaminazione radioattiva delle derrate alimentari conseguente ad un'emergenza radioattiva varia a seconda del tipo di incidente e del tipo di prodotto; che pertanto la decisione sulla necessità di effettuare controlli e sulle misure di controllo da attuare deve essere presa caso per caso, tenendo conto, per esempio, delle caratteristiche peculiari alle regioni e ai prodotti contaminati, nonché dei radionucleidi in causa;

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 88.

⁽⁸⁾ GU n. L 58 del 28. 2. 1987, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 9.

⁽¹¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1988, pag. 15.

⁽¹²⁾ GU n. L 55 del 27. 2. 1986, pag. 52.

⁽¹³⁾ GU n. L 195 del 16. 7. 1987, pag. 11.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

considerando che i comitati di gestione interessati non si sono pronunciati entro il termine stabilito dal loro presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3154/85 è aggiunto il testo del seguente comma:

« I prodotti che presentano un livello di radioattività superiore al livello massimo ammissibile previsto dalla normativa comunitaria non possono beneficiare di importi compensativi monetari. I livelli applicabili ai prodotti contaminati a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Cernobil, indipendentemente dalla loro origine, sono fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio (*). Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o, secondo i casi, all'articolo corrispondente degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.

(*) GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14 ».

Articolo 2

All'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 548/86 è aggiunto il testo del seguente comma:

« I prodotti che presentano un livello di radioattività superiore al livello massimo ammissibile previsto dalla normativa comunitaria non possono beneficiare di importi compensativi adesione. I livelli applicabili ai prodotti contaminati a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Cernobil, indipendentemente

dalla loro origine, sono fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio (*). Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o, secondo i casi, all'articolo corrispondente degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.

(*) GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14 ».

Articolo 3

All'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3665/87 è aggiunto il testo del seguente comma:

« I prodotti che presentano un livello di radioattività superiore al livello massimo ammissibile previsto dalla normativa comunitaria non possono beneficiare di restituzioni. I livelli applicabili ai prodotti contaminati in seguito all'incidente alla centrale nucleare di Cernobil, indipendentemente dalla loro origine, sono quelli fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio (*). Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o, secondo i casi, all'articolo corrispondente degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.

(*) GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14 ».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente